



COMUNE DI FORMIGINE

Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 42 del 29/04/2024

ORIGINALE

Oggetto : APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2024

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **VENTINOVE** del mese di **APRILE** alle ore **20:30**, nella **Residenza** Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Presidente del Consiglio Parenti Elisa** il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	COSTI MARIA	x		14	MAMMI MARIA CRISTINA	x	
2	PARENTI ELISA	x		15	PINELLI LUCA	x	
3	SANTUNIONE GIULIA	x		16	FERRARI FRANCESCO	x	
4	CORRADINI ANDREA	x		17	BERGAMINI MATTEO	x	
5	BERSELLI BENEDETTA		x	18	ROMANI DAVIDE	x	
6	ZANNI FILIPPO		x	19	REGGIANINI MARTINA	x	
7	NEVIANI ALESSANDRO	x		20	GATTI FRANCESCA	x	
8	BARTOLI GIORGIA	x		21	BARBOLINI EMANUELA	x	
9	PAGANI EGIDIO	x		22	RIGHI RIVA COSTANTINO		x
10	MALAGOLI LUCA	x		23	MESSORI MARINA		x
11	BENASSI NICOLA	x		24	IACOI SAVERIO	x	
12	GHINELLI PIETRO	x		25	SACCANI GIULIANO	x	
13	BORBEGGIANI GABRIELLA	x					

Totale Presenti n. 21

Totale Assenti n. 4

Partecipa il Segretario Generale **Dr.ssa Clementina Brizzi**.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: PAGANI EGIDIO, MAMMI MARIA CRISTINA, BERGAMINI MATTEO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Maria Costi, illustrativa della seguente proposta di deliberazione:

<<Considerato che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali, e composta da tre distinti tributi: Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738 della Legge n.160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), istituita con L.n.147/2013, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*”;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che, in materia di potestà regolamentare l'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 dispone che “il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;

Dato atto che l'articolo 3, comma 5-quinquies del DL 228/2021 (cd. Dl “Milleproroghe”) prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art. 1 683 della legge 147/2013, possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Tenuto conto che:

- ai sensi dell'art.1 comma 651 della L.147/2013, il Comune nella determinazione della tariffa Tari tiene conto dei criteri previsti nel *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”* emanato con DPR 158/1999;
- che il metodo normalizzato approvato dal DPR 158/99, nello stabilire le regole di determinazione delle tariffe al fine di garantire l'integrale copertura dei costi (fissi e variabili) da distribuire tra Utenze Domestiche e Utenze non Domestiche, prevede l'applicazione di coefficienti che vadano a riparametrare la potenziale produzione di rifiuti rispetto al numero dei componenti ed alla superficie dei locali per le UD (Ka e Kb), e rispetto alla tipologia di attività svolta e alla quantità di rifiuti prodotti per le UND (Kc e Kd);
- che il metodo normalizzato approvato dal DPR 158/1999 prevede, all'art.4 comma 2, che *“L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica”*;
- l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., estende la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello DPR 158/1999, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie fino a diversa regolamentazione disposta dall'ARERA
- i coefficienti Ka e Kb delle utenze risultano conformi a quanto stabilito dal D.P.R. n. 158/1999;
- i coefficienti Kc e Kd delle utenze non domestiche rientrano nei limiti di cui alle tabelle allegate al DPR 158/1999 derogabili secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 652 della Legge 147/2013;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *« chi inquina paga »*;
- ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L.147/2013, gli Enti Locali determinano le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 7, commi 5 e 6, della deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- l'art. 2, comma 2.2, della determinazione n. 2/2021-DRIF del 4 novembre 2021, definisce gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, nonché le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, oltre a contenere chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- l'art.3, comma 5-quinquies del Dl 228/2021, in deroga al comma 683 della legge 147/2013 prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. **In caso di approvazione***

o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;

Richiamata la Deliberazione di mera presa d'atto avente ad oggetto “Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani Anno 2024 – Presa d'atto”, inserita nell'ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio Comunale;

Valutato che nessun potere autoritativo permane in capo agli organi dell'Amministrazione comunale relativamente ai Piani economici finanziari relativi alla gestione dei rifiuti e che gli stessi rappresentano l'indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe, così come disposto dal comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013, ai sensi del quale *“Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente”;*

Visto il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2023, in corso di approvazione nella seduta odierna dal quale emerge la seguente composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023			
Parte accantonata ⁽³⁾			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023 ⁽⁴⁾			5.844.644,23
Fondo anticipazioni liquidità			0,00
Fondo perdite società partecipate			0,00
Fondo contenzioso			58.461,58
Altri accantonamenti			936.424,76
		Totale parte accantonata (B)	6.839.530,57
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			3.404.942,42
Vincoli derivanti da trasferimenti			530.015,77
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			9.399,55
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			960.000,00
Altri vincoli			186.205,43
		Totale parte vincolata (C)	5.090.563,17
Parte destinata agli investimenti			
		Totale parte destinata agli investimenti (D)	59.048,48
			59.048,48
		Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	2.229.821,22
		F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾			

Dato atto che nell'avanzo complessivo 2023 sono presenti fondi vincolati derivanti dalle gestioni TARI precedenti pari ad €1.170.962,93 che, al netto dell'accantonamento a FCDE, rimangono disponibili per finanziare la gestione TARI 2023 per € 427.708,98;

Considerato che, fatte salve tutte le valutazioni sopra riportate, oltre a quelle definite nell'atto di Consiglio Comunale “Presa d'atto PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il 2022-2025 aggiornato” che costituiscono elemento motivazionale del presente atto, è opportuno confermare per l'anno 2024 le tariffe della TARI dell'anno 2023;

Considerato che non è possibile, fatti salvi interventi specifici del legislatore e condizioni oggettive che possano verificarsi, modificare successivamente le tariffe e che la mancata approvazione comporta un'automatica applicazione delle tariffe dell'anno precedente (principio della ultrattività delle aliquote e tariffe dell'anno precedente, art 1 comma 169 legge 296/2006);

Dato atto che la copertura complessiva nel Bilancio 2024 del PEF sarà pertanto raggiunta:

- mediante il gettito TARI 2024;
- mediante il recupero dell'evasione TARI;
- mediante il trasferimento del MIUR per la TARI dovuta sugli istituti scolastici;

Visto che la proposta di conferma delle tariffe Tari è stata redatta sulla base dei dati e delle elaborazioni tenute agli atti dell'ufficio Entrate e Tributi, nel rispetto del vigente Regolamento Comunale, del Piano Economico Finanziario, del principio della copertura integrale dei costi del servizio di cui all'art. 654 della L.147/2013 e in conformità a quanto stabilito dalle direttive dell'Autorità (ARERA);

Considerato che ai sensi dell'art. 19, comma 1 lettera b), del Regolamento Comunale Tassa Rifiuti, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 10 aprile 2014, modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 61 del 23/07/2015, n. 35 del 28/04/2016 e n. 71 del 28/09/2017, n. 6 del 28/01/2020 e n. 29 del 26/04/2023, è prevista una riduzione percentuale della tariffa rapportata agli indicatori Isee e che in sede di delibera di approvazione delle tariffe sono definiti gli scaglioni Isee, per l'anno 2024 si propone di lasciare invariati gli scaglioni Isee e le riduzioni percentuali previsti nell'anno 2023, come da seguente tabella:

VALORI ISEE		% RIDUZIONE TARI 2024
DA	A	
	10.000,00	70%
10.000,01	11.000,00	60%
11.000,01	13.000,00	50%
13.000,01	15.000,00	40%
15.000,01	17.000,00	30%
17.000,01	20.000,00	20%

La riduzione è riconosciuta previa presentazione di un'istanza da parte del contribuente da inviare all'Ufficio Tributi del Comune di Formigine entro il termine perentorio del 30/09/2024 e che sarà successivamente calcolata nell'avviso di pagamento a saldo/conguaglio Tari 2024;

Considerato che le suddette agevolazioni atipiche non comportano aggravio per le singole categorie di utenza, ma la copertura è assicurata attraverso il reperimento di risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, così come previsto dal comma 660 dell'art.1 del D.Lgs. 147/2013 e recepito anche dal Regolamento Comunale vigente all'art 18 comma 10;

Tenuto conto, inoltre, che

- l'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504 e che, pertanto, sull'importo della Tari il tributo è applicato nella misura del 5%, fissata dall'art. 19, comma 7, del D. Lgs.504/92, così come modificato dall'art. 38-bis del D.L.124/2019;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2024 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Esaminate inoltre le *“Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l’attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell’ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*;

Considerato in ogni caso **che** l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno 2024 del Comune di Formigine, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate *“Linee Guida”*, ammonta ad € 6.162.975.298 e che quindi l’importo del Piano Finanziario complessivo è inferiore all’importo sopra indicato;

Richiamati:

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, in base al quale: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, in base al quale *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e’ tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*;

Dato atto che:

- la presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Risorse Economiche nella seduta del 22/04/2024;

- sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e in ordine alla regolarità contabile del Dirigente dell'Area 2, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che è stato richiesto il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, e quest'ultimo è stato rilasciato in data 24/04/2024, verbale n. 10 conservato agli atti;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, di seguito interamente richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) **Di richiamare e approvare** espressamente le circostanze, le valutazioni e la programmazione dettagliata in premessa e negli allegati del presente atto deliberativo, che ne formano parte integrante;
- 2) **Di prendere atto** dello schema di calcolo del montante derivante dal Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Formigine allegato a), deliberato dal Consiglio Locale di Modena n.8 del 12 Aprile 2024 e dal Consiglio d'Ambito n.35 del 15 Aprile 2024, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) **Di confermare**, in conformità a quanto sopra illustrato, le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2024 allegato b) e allegato c), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) **Di dare atto che** alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, nella misura del 5%;
- 5) **Di dare atto che** alle tariffe TARI devono essere sommati le componenti *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
- 6) **Di procedere** con l'approvazione degli scaglioni Isee ai fini delle riduzioni Tari alle UtENZE Domestiche ai sensi dell'art. 19 comma 1 lett b)

VALORI ISEE		% RIDUZIONE TARI 2024
DA	A	
	10.000,00	70%
10.000,01	11.000,00	60%
11.000,01	13.000,00	50%
13.000,01	15.000,00	40%
15.000,01	17.000,00	30%
17.000,01	20.000,00	20%

La riduzione è riconosciuta previa presentazione di una istanza da parte del contribuente da inviare al Comune entro il termine del 30/09/2024 e che sarà successivamente portata in detrazione nell'avviso di pagamento saldo/conguaglio Tari 2024;

- 7) **Di dare atto che** la copertura complessiva nel Bilancio 2024 del PEF sarà pertanto raggiunta:
- mediante il gettito TARI 2024;
 - mediante il recupero dell'evasione TARI;
 - mediante il trasferimento del MIUR per la TARI dovuta sugli istituti scolastici;
- 8) **Di dare atto che** la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, L. 388/2000, il 1° gennaio 2024;
- 9) **Di trasmettere** copia del presente atto approvato, all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti per i provvedimenti di competenza;
- 10) **Di dare atto che** ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 2024 e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.>>

La Presidente, Elisa Parenti, assistita dai questori Sigg.ri Pagani, Mammi, e Bergamini, mette ai voti in forma palese la proposta di deliberazione innanzi riportata.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti:	n. 21
Favorevoli:	n. 14
Contrari:	n. 7 (Romani, Bergamini, Barbolini, Gatti, Reggianini – Lega Salvini Premier; Iacoi, Saccani – Movimento 5 Stelle)
Astenuti:	n. 0

LA PROPOSTA È APPROVATA.

Ai sensi dell'art. 63, co. 3 del Regolamento del Consiglio Comunale, esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno la Presidente alle ore 21.46 dichiara conclusa la riunione.

Ai sensi dell'art. 65 comma 1 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati su supporto informatico ed il relativo CD audio, numerato progressivamente col n. 5, è conservato agli atti presso l'Ufficio Segreteria Generale quale verbale della seduta. Il dibattito viene trascritto integralmente, pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni e inserito nel sito internet del Comune.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Parenti Elisa

Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dr.ssa Clementina Brizzi

Atto sottoscritto digitalmente
